

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**  
**DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA**  
**PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DECRETO N. 60 DEL 4 AGOSTO 2017**

**Oggetto: Ricorso TAR Puglia – Lecce R.G. n. 903-2017– proponente: CISA S.P.A. -ad oggetto impugnativa del Decreto Commissariale n. 39/2017 recante aggiornamento ISTAT della tariffa di conferimento RSU presso l'impianto pubblico gestito dalla ricorrente per il periodo luglio 2014 - giugno 2017. Ratifica di conferimento di incarico di resistenza in giudizio al difensore.**

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: *“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”*, con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016.

RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della l.r. n. 24/2012, così come



**REGIONE  
PUGLIA**

modificato, all'Agenzia al fine di evitare che si verifichino criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

CONSIDERATO che con ricorso notificato in data 15/07/2017, la società CISA S.p.a., ha proposto ricorso avverso il Decreto Commissariale n. 39 del 16 maggio 2017, recante l'aggiornamento ISTAT della tariffa di conferimento RSU presso l'impianto pubblico gestito dalla ricorrente per il periodo luglio 2014 - giugno 2017 domandandone l'annullamento previa sospensiva;

CONSIDERATO che occorre costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità del provvedimento impugnato, anche in considerazione del fatto che lo stesso, al pari di altri provvedimenti tariffari adottati dallo scrivente in relazione ad impianti analoghi siti in diversi ambiti territoriali, si fonda sulle risultanze della complessa istruttoria svolta con il contributo di altre pubbliche amministrazioni in sede di Conferenza Stato Città presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle corrette modalità di applicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la revisione dei prezzi nei contratti per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; l'esito del ricorso, dunque, avrebbe rilevanti riflessi di portata generale nell'ambito delle determinazioni in materia tariffaria di competenza dell'Agenzia;

CONSIDERATO che vista la sospensiva ex adverso proposta, lo scrivente Commissario ad acta si è costituito d'urgenza in giudizio conferendo mandato all'avv. Marco Lancieri, in ragione della diretta pregressa approfondita conoscenza delle vicende oggetto di lite da parte del professionista in questione ed avendo inoltre l'avv. Lancieri preso parte personalmente per conto dell'Agenzia al procedimento istruttorio presso la Conferenza Stato Città di cui si è detto;

CONSIDERATO che con nota tramessa a mezzo PEC del 04/08/2017, il legale officiato ha comunicato di aver provveduto a costituirsi in giudizio nell'espletamento del mandato conferito e che la trattazione dell'istanza cautelare potrebbe essere fissata per il prossimo 5 settembre;

CONSIDERATO che occorre ratificare il mandato conferito in via d'urgenza all'avv. Lancieri, atteso l'approssimarsi della predetta udienza;

RITENUTO che lo stesso legale, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione;

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata come parte integrante e sostanziale.



**REGIONE  
PUGLIA**

**VISTO:**

- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- la comunicazione PEC del 26/06/2017 trasmessa dall'avv. Marco Lancieri;

Tutto quanto su premesso

**DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di ratificare incarico di resistenza in giudizio nel ricorso RG n. 903/2017 innanzi il TAR Puglia, Sede di Lecce, già conferito in via d'urgenza al difensore avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, alle condizioni di incarico sopra indicate.
2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista, che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l'oggetto, e che l'incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;
3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

**Bari, 4 agosto 2017**

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale  
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione  
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

**avv. Gianfranco Grandaliano**